

Fano, 20/11/2024

A tutte le Aziende clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 19/2024

Oggetto: **BONUS NATALE 100 EURO – DECRETO OMNIBUS n. 113/2024 – LEGGE N. 143/2024 - AGGIORNAMENTI.**

In riferimento alla ns. Circolare n. 18/2024 del 12.11.2024, stesso oggetto, Vi comunichiamo che il D.L. 167/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.11.2024, ha sancito **l'ampliamento della platea dei destinatari del Bonus Natale, eliminando dai requisiti necessari la presenza del coniuge fiscalmente a carico**; conseguentemente, per avere diritto all'indennità **è dunque sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico**.

Al contempo, è stata stabilita **l'incumulabilità del bonus all'interno del medesimo nucleo familiare**, prevedendo che lo stesso non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, ne sia già beneficiario.

Riportiamo di seguito in sintesi la **normativa aggiornata** con le ultime novità.

LAVORATORI BENEFICIARI

Sono **beneficiari** del bonus Natale i **lavoratori subordinati titolari di un reddito di lavoro dipendente nel 2024**, indipendentemente dalla tipologia contrattuale applicata al rapporto di lavoro, **che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti**:

- **reddito complessivo non superiore a € 28.000, verificato a livello individuale**;

L'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 19/2024) precisa che il reddito complessivo va determinato tenendo conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica), delle mance detassate (settore Turistico), della quota di reddito esente per il regime agevolato dei lavoratori impatriati;

Il reddito complessivo deve essere assunto, invece, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

- **imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione di lavoro dipendente spettante**;
- presenza di **almeno un figlio**, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, **fiscalmente a carico** (titolare di un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a € 4.000,00 nel caso dei figli fino a 24 anni di età); pertanto, **viene meno la condizione della presenza del coniuge fiscalmente a carico**;

Nota Bene: nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendente, **il bonus Natale spetta ad uno solo di essi**, in quanto è incumulabile per il medesimo nucleo familiare.

MISURA DEL BONUS

- Il bonus è pari a € 100,00 e deve essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno 2024 mentre non si applica nessuna riduzione in caso di lavoro part-time.
- L'importo non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.
- Il Datore di Lavoro riconosce il bonus Natale unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore e compensa il credito maturato nel Modello F24 con il **codice tributo 1703**, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Ris. n. 54/E del 13.11.2024. In sede di conguaglio fiscale di fine anno, il DL verifica la spettanza del bonus e qualora risulti non dovuto, provvede al relativo recupero.
- In sede di dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2024, qualora il lavoratore:
 - a) pur avendo diritto al bonus, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta (lavoratori domestici);
 - b) non abbia ricevuto il bonus nonostante la sua spettanza

lo stesso potrà beneficiare del bonus. Nella stessa sede potrà essere riconosciuto il bonus anche ai **lavoratori dipendenti che abbiano cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024 ai quali la tredicesima è stata liquidata prima dell'istituzione del bonus.**

RICHIESTA DEL LAVORATORE

Il lavoratore dipendente deve fare espressa richiesta del Bonus Natale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 attestando la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari a carico previsti dalla norma.

Con specifico riferimento al requisito familiare, **è ora sufficiente dichiarare di avere almeno un figlio fiscalmente a carico**, fornendo il relativo codice fiscale. Inoltre, in presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o del convivente, **è necessario indicare il codice fiscale degli stessi** e dichiarare che **non intendano fruire contemporaneamente del bonus.**

Pertanto, in allegato inviamo il fac simile di domanda, che ogni lavoratore dovrà compilare e sottoscrivere per poter ricevere il bonus, come sopra specificato.

Rimaniamo come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali Saluti.

*Lucarelli Consulenza del lavoro
Studio Associato*